

**COMUNE DI BAGNO A RIPOLI
(Provincia FIRENZE)**

**AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI
A FAVORE DI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI**

ANNO 2023

IL DIRIGENTE AREA 3

in attuazione del provvedimento Dirigenziale n. 312/2023

RICHIAMATI:

- il Decreto Legge 31 Agosto 2013 n. 102 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n. 124;
- il D.M. 30 marzo 2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, recante disposizioni in materia di "Fondo nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli di cui all'articolo 6, comma 5 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124";
- il D.M. 30 luglio 2021 del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili recante disposizioni in materia di "Fondo nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli di cui all'articolo 6, comma 5 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124. Riparto tra le regioni e le province autonome della dotazione di 50 milioni di euro relativa all'anno 2021;
- la delibera G.R.T. n. 296 del 9 marzo 2020, con la quale sono stati approvati i nuovi indirizzi operativi, criteri e modalità di riparto delle risorse;
- il decreto Dirigenziale n. 19698 del 4 novembre 2021, adottato dal Dirigente del Settore Politiche Abitative della Regione Toscana, avente ad oggetto "Fondo nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli di cui al D.L. 102/2013 convertito dalla L. 124/2013 – Impegno e liquidazione risorse destinate ai Comuni capoluogo e alta tensione abitativa ripartite alle Regioni con decreto MIMS 30 luglio 2021;

RENDE NOTO

che, a partire **dal 13/03/2023, ore 12:00 al 15/12/2023** e comunque fino ad esaurimento delle risorse disponibili nei limiti degli importi erogabili, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati potranno presentare domanda per l'erogazione di un contributo volto a ridurre il disagio abitativo mediante la prevenzione dell'esecutività degli sfratti per morosità incolpevole.

I contributi sono concessi sia in presenza di un procedimento di intimazione di sfratto per morosità per il quale non sia ancora intervenuto il provvedimento di convalida, sia nel caso in cui sia intervenuta la convalida ma non c'è stata ancora esecuzione.

Art. 1 – Destinatari e requisiti di accesso

Può presentare domanda il soggetto che, al momento della presentazione dell'istanza, sia in possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione Europea. I cittadini di paesi non appartenenti all'Unione Europea devono essere in possesso di un regolare titolo di soggiorno;

2) titolarità di un contratto di locazione, regolarmente registrato, di unità immobiliare ad uso abitativo situato nel Comune di Bagno a Ripoli, con esclusione degli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9;

3) residenza da almeno un anno nell'alloggio di cui al precedente punto 2 oggetto della procedura di rilascio;

4) possesso un reddito I.S.E. non superiore ad euro 35.000,00 o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore ad euro 26.000,00;

5) pendenza di un procedimento di intimazione di sfratto per morosità con citazione per la convalida o di un procedimento di sfratto in cui è intervenuta la convalida, ma non è ancora avvenuta l'esecuzione;

6) situazione di morosità incolpevole, ossia situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ad una delle seguenti cause:

a) perdita del lavoro per licenziamento;

b) accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;

c) cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;

d) mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;

e) cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;

f) malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali;

7) non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su altro immobile a destinazione abitativa fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare situato nella Città Metropolitana di Firenze; tale requisito riguarda tutti i componenti del nucleo familiare.

Art. 2 – Soggetti richiedenti

La domanda di partecipazione al presente Bando è presentata da un soggetto richiedente relativamente all'intero nucleo familiare. Può essere presentata una sola domanda per nucleo familiare.

Ai fini del presente Bando si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e da tutti coloro che risultano nel suo stato di famiglia anagrafico alla data di presentazione della domanda di partecipazione.

Si ricorda che i coniugi fanno sempre parte del nucleo familiare anche quando non risultano nello stesso stato di famiglia, salvo che siano oggetto di un procedimento in corso. Una semplice separazione di fatto non comporta la divisione del nucleo.

I cittadini, per i quali risulti all'anagrafe comunale lo "stato civile ignoto", devono provvedere ad aggiornarlo - presentando all'Ufficio d'anagrafe la documentazione necessaria - o in sede di partecipazione al bando o, comunque, entro i termini per la presentazione dei ricorsi, pena l'improcedibilità della domanda. In entrambi i casi sarà sufficiente allegare la ricevuta dell'Ufficio di anagrafe relativa alla suddetta richiesta di aggiornamento del proprio stato civile.

Art. 3 – Finalità ed entità del contributo

I contributi di cui al presente avviso, fino ad esaurimento delle risorse disponibili e nei limiti degli importi erogabili, sono destinati a:

- a) sanare la morosità incolpevole accertata dal Comune **fino a un massimo di 8.000,00** euro, qualora il periodo residuo del contratto in essere non sia inferiore ad anni due, con contestuale rinuncia del locatore all'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile;
- b) ristorare la proprietà dei canoni corrispondenti alle mensilità di differimento **fino a un massimo di 6.000,00 euro**, qualora il proprietario dell'immobile consenta il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio, per il tempo necessario a trovare un'adeguata soluzione abitativa all'inquilino moroso incolpevole;
- c) assicurare il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione;
- d) assicurare il versamento di un numero di mensilità relative a un nuovo contratto da sottoscrivere a canone concordato (ex art. 2, comma 3, legge 9 dicembre 1998 n. 431), fino alla capienza del **contributo massimo complessivamente erogabile di euro 12.000,00**.

L'importo massimo di contributo concedibile per sanare la morosità incolpevole accertata e da utilizzare per le destinazioni di cui al presente articolo non può superare l'importo di euro 12.000,00.

I contributi di cui alle lettere c) e d) potranno essere corrisposti in un'unica soluzione contestualmente alla sottoscrizione del nuovo contratto.

L'erogazione del contributo è finalizzata al proseguimento del contratto in essere, o alla stipula di un contratto con un nuovo locatario; non è, quindi, possibile una doppia erogazione collegata allo stesso richiedente, una a favore del vecchio locatore ed una a favore del nuovo, nel caso di passaggio da casa a casa.

Il contributo economico, erogabile secondo le misure di cui alle lettere a), b), c) e d) sopra citate, si riferisce esclusivamente al canone di locazione e non copre altre eventuali spese quali oneri condominiali e/o spese legali.

Le misure di contributo sopra elencate non sono tra loro cumulabili.

Art. 4 - Casi di esclusione

Sono escluse dalla richiesta di contributo le domande il cui richiedente od altro componente del nucleo familiare anagrafico:

- sia stato dichiarato decaduto o sia stato sfrattato da un alloggio di edilizia residenziale pubblica, ovvero abbia occupato abusivamente un alloggio di edilizia residenziale pubblica, in qualunque tempo;
- sia assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica.

Art. 5 – Cumulabilità del contributo con altri contributi o benefici pubblici

Il contributo del presente avviso non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque ente erogati a titolo di sostegno alloggiativo relativi allo stesso periodo temporale.

I contributi affitti di cui alla legge n. 431/1998 risultano incompatibili con il contributo del presente avviso solo nei casi in cui vengano erogati al locatore a sanatoria della morosità per lo stesso periodo di riferimento per cui viene richiesto il contributo sfratti.

I contributi di cui alla presente misura non sono cumulabili con il c.d. reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019 n. 26, come stabilito dall'art. 1, comma 3, del decreto interministeriale 23 giugno 2020. Pertanto i comuni, successivamente alla erogazione dei contributi, comunicano all'INPS la lista dei beneficiari ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto.

Il contributo del presente avviso non potrà essere erogato per più di due volte allo stesso soggetto.

L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo del presente avviso a far data dalla disponibilità dell'alloggio.

Il contributo non potrà essere utilizzato per evitare gli sfratti disposti dai soggetti ERP per i soggetti assegnatari in stato di morosità. Può essere, invece, finalizzato a evitare la conclusione della procedura di sfratto in caso di contratto di locazione di edilizia privata di alloggi realizzati nell'ambito di programmi di edilizia agevolata in locazione. L'erogazione del contributo del presente avviso a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie.

Art. 6 - Modalità di presentazione della domanda e documentazione obbligatoria

Per la partecipazione al presente avviso è necessaria la presentazione della domanda esclusivamente tramite servizi on-line con credenziali SPID, CNS e CIE, su apposita piattaforma predisposta dal Comune, **dalle ore 12.00 del giorno 13/03/2023**.

Sarà possibile presentare la domanda in ogni momento dell'anno **15/12/2023** e comunque **fino ad esaurimento delle risorse disponibili**, con accesso al link pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Bagno a Ripoli.

Eventuali domande pervenute con modalità diverse dalla procedura on-line non saranno valutate.

La domanda dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dai documenti di seguito indicati:

- 1.** per i cittadini di uno Stato non aderente all'Unione Europea: copia della carta di soggiorno o permesso di soggiorno in corso di validità, oppure ricevuta attestante la richiesta di rinnovo;
- 2.** copia del contratto di locazione, ad uso abitativo, regolarmente registrato;
- 3.** copia dell'atto di intimazione di sfratto per morosità con citazione per la convalida ed eventuale ulteriore documentazione relativa allo sfratto (ad esempio significazione, precetto, convalida, fissazione di forza pubblica);
- 4.** documenti attestanti la morosità incolpevole di cui al punto 6 dell'art. 1 del presente Avviso. I documenti devono consentire di rilevare non solo la causa della morosità incolpevole, ma anche il momento in cui è iniziata, in modo da stabilire la coincidenza temporale della morosità con la perdita e/o riduzione del reddito del nucleo familiare;
- 5.** dichiarazione sottoscritta dal locatore (corredate dalla copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del locatore o da documento di riconoscimento equipollente):
 - a) di essere disponibile in cambio del contributo, a sanare la morosità incolpevole accertata dal Comune (qualora il periodo residuo del contratto in essere non sia inferiore ad anni due), con contestuale rinuncia all'esecuzione dello sfratto e a qualsiasi pretesa sui canoni pregressi non coperti dal contributo stesso;
 - b) di essere disponibile, in cambio del contributo, a consentire il differimento dell'esecuzione dello sfratto per il tempo necessario a trovare un'adeguata soluzione abitativa all'inquilino moroso incolpevole;
 - c) di essere disponibile, in cambio del contributo, a sottoscrivere con il conduttore un nuovo contratto a canone concordato alle condizioni di cui all'art. 2 c.3 della Legge n.431 del 1998;
- 6.** autorizzazione a contattare il proprietario;
- 7.** eventuale copia della documentazione relativa alle condizioni di invalidità di uno o più componenti del nucleo familiare.

I restanti requisiti per la partecipazione al presente avviso sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000 ss.mm.ii.

L'amministrazione comunale potrà chiedere qualunque altro documento qualora lo ritenga utile per l'istruttoria delle domande di contributo.

Art. 7 - Istruttoria della domanda e provvedimento finale

Il Comune, attraverso l'Ufficio Casa, verifica il possesso dei requisiti, valuta la condizione di morosità incolpevole e ogni altra ulteriore condizione prevista dal presente Avviso.

La domanda, dopo l'istruttoria espletata dall'ufficio, sarà sottoposta alla valutazione finale della Commissione tecnica di valutazione di cui al successivo art. 8, al fine dell'ammissione al beneficio.

Le domande pervenute verranno valutate in ordine di presentazione e fino all'esaurimento delle risorse disponibili.

Costituiscono **criteri preferenziali** per la concessione del contributo:

- a) presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia ultrasettantenne;
- b) la presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia minorenni;
- c) la presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente con invalidità accertata per almeno il 74%;
- d) la presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia in carico ai Servizi sociali o alla competente Azienda Sanitaria Locale per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale.

L'ammissione o il diniego del beneficio sarà comunicato dall'Ufficio Casa per iscritto al richiedente entro 45 giorni dalla presentazione della domanda di accesso all'intervento.

Il Comune, accertata la sussistenza delle condizioni, il possesso dei requisiti soggettivi dei destinatari e determinato l'importo del contributo, dispone il pagamento attraverso il proprio Servizio Finanziario.

Art. 8 - Commissione tecnica di valutazione

Le funzioni e i compiti della Commissione Tecnica di Valutazione sono affidate alla Commissione Comunale di Assistenza.

Art. 9 - Ricorsi

Avverso la comunicazione di ammissione o diniego al beneficio, il richiedente può proporre ricorso facendo pervenire la propria opposizione al Comune di Bagno a Ripoli, indirizzata alla competente Commissione, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dal ricevimento della stessa.

Entro lo stesso termine il proprietario dell'alloggio potrà far pervenire alla Commissione le proprie osservazioni indipendentemente dalla proposizione del ricorso da parte del richiedente.

Saranno inammissibili i ricorsi pervenuti dopo la suddetta data. I ricorsi saranno decisi dalla competente Commissione.

Art. 10 - Modalità di erogazione dei contributi

Al termine del procedimento, in caso di esito positivo, l'erogazione del contributo sarà subordinata alla presentazione di:

- a. espressa rinuncia del proprietario agli atti della procedura di convalida di sfratto o di esecuzione promossa in danno dell'inquilino per i casi previsti nel presente Avviso;
- b. espresso consenso da parte del proprietario a consentire il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio;
- c. copia del nuovo contratto di locazione stipulato regolarmente registrato;

d. copia del nuovo contratto a canone concordato ai sensi dell'art. 2, co. 3, legge n. 431/1998 regolarmente registrato.

Il contributo sarà liquidato unicamente e direttamente al proprietario mediante versamento su un conto corrente bancario o postale, che sarà indicato dallo stesso.

Il Comune in nessun caso si può rendere garante del nuovo contratto di locazione stipulato o della prosecuzione dello stesso.

I contributi saranno erogati fino a esaurimento dei rispettivi stanziamenti, a prescindere dalle eventuali domande ancora pendenti.

Art. 11 - Autocertificazioni, controlli e sanzioni

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

Qualora dal controllo emerga che il contenuto delle autodichiarazioni non sia veritiero o che i documenti presentati siano falsi, al dichiarante non è concesso il contributo e il richiedente è denunciato alle Autorità competenti e passibile di sanzioni penali (art. 76 del DPR 445/2000).

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare controlli anche presso privati (proprietari) per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese.

L'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate di interessi legali.

Art. 12 - Informativa in materia di protezione dei dati personali

Ai sensi del Decreto Legislativo 196/03 e del GDPR - Reg. UE 2016/679 i dati personali raccolti con le domande presentate ai sensi del presente bando saranno trattati con strumenti informatici e utilizzati nell'ambito del procedimento per l'erogazione dell'intervento secondo quanto stabilito dalla normativa.

Tale trattamento sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza.

L'utilizzo dei dati richiesti ha come finalità quella connessa alla gestione della procedura per l'erogazione dell'intervento ai sensi del presente avviso e pertanto il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio.

Art. 13 - Norma finale

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso si fa riferimento alla normativa elencata in premessa.

Il Responsabile del procedimento è individuato nella persona del Dirigente Area 3 del Comune di Bagno a Ripoli.

Per informazioni sul presente Bando i partecipanti possono rivolgersi all'Ufficio Relazioni con il Pubblico e/o al Servizio Socio-Assistenziale telefonando ai seguenti n. telefonici 055/63.90.394-352-353.

Bagno a Ripoli,

IL DIRIGENTE AREA 3
(Dott. Neri Magli)

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*